

ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONSILIARE N.67 DEL 13.07.2012
(MODIFICATO CON D.C.C. n. del)

Città di LEGNAGO

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

Sommario

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1.....	1
Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.....	1
Art. 2.....	1
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.....	1
Art. 3.....	1
Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.....	1
Art. 4.....	2
Ostensibilità e validità dei titoli.....	2
Art. 5.....	2
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.....	2
TITOLO II.....	3
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO ALL'USO PUBBLICO..	3
Art. 6.....	3
Divieto di occupare il suolo.....	3
Art. 7.....	3
Occupazione di suolo pubblico - Diniego.....	3
Art. 8.....	4
Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	4
Art. 9.....	4
Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni.....	4
o concessioni per l'occupazione del suolo.....	4
Art. 10.....	5
Esposizione di merci all'esterno dei negozi.....	5
TITOLO III.....	5
NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO.....	5
Art. 11.....	5
Decoro degli edifici e del suolo.....	5
Art. 12.....	5
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante.....	5
Art. 13.....	6
Atti contrari al decoro e alla decenza.....	6
Art. 14.....	7
Divieto di accattonaggio.....	7
ART 14 BIS.....	7
Applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane.....	7
ART 14 TER.....	8
Divieto di accesso - Provvedimenti conseguenti dall'adozione dell'ordine di allontanamento.....	8
Art. 15.....	9
Altre attività vietate.....	9
Art. 16.....	10

Trasporto di materiali di facile dispersione.....	10
Art. 17.....	10
Divieto di consumare bevande alcoliche.....	10
Art. 18.....	10
Divieto di accampamento/occupazione con carovane, camper e simili	10
Art. 19.....	11
Installazione antenne e parabole per ricezioni radiotelevisive....	11
Art. 20.....	11
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.....	11
Art. 21.....	12
Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni.....	12
Art. 22.....	12
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.....	12
Art. 23.....	13
Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.....	13
TITOLO IV.....	13
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO.....	13
Art. 24.....	13
Disposizioni di carattere generale.....	13
Art. 25.....	13
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	13
Art. 26.....	13
Cortei funebri.....	13
Art. 27.....	14
Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)	
.....	14
Art. 28.....	14
Custodia e detenzione di cani o di altri animali.....	14
Art. 29.....	14
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	14
Art. 30.....	15
Cattura dei cani e di altri animali.....	15
Art. 31.....	16
Molestia agli animali.....	16
Art. 32.....	16
Limitazioni all'attività venatoria.....	16
Art. 33.....	16
Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali o luoghi.....	16
Art. 34.....	17
Segnalazioni sonore, sirene e campane e dispositivi acustici	
antifurto.....	17
Art. 35.....	17
Protezioni in occasioni di lavori.....	17
Art. 36.....	17
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....	17
Art. 37.....	18
Apertura di botole e chiusini.....	18
Art. 38.....	18
Pitture e verniciature fresche.....	18

Art. 39.....	18
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento..	18
Art. 40.....	18
Carichi sospesi.....	18
Art. 41.....	18
Luminarie e cavi elettrici.....	18
Art. 42.....	19
Uso e manomissione di segnali.....	19
Art. 43.....	19
Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.....	19
Art. 44.....	19
Prevenzione di incendi e di esplosioni.....	19
Art. 45.....	19
Uso delle risorse idriche potabili.....	19
TITOLO V.....	20
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI.....	20
Art. 46.....	20
Obbligo di vendita.....	20
TITOLO VI.....	20
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER...	20
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	20
Art. 47.....	20
Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni.....	20
Art. 48.....	21
Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite.....	21
Art 49.....	21
Rimesse in pristino.....	21
TITOLO VII.....	21
DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 50.....	21
Abrogazione di norme preesistenti.....	21
Art. 51.....	22
Principio di specialità.....	22
Art. 52.....	22
Entrata in vigore.....	22
PRONTUARIO.....	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. **Nel territorio del Comune di Legnago la Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.**
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. L'istanza sarà sottoposta al Responsabile del competente ufficio comunale che può assumere informazioni e disporre accertamenti entro i tempi e termini previsto dalla L. 241/91 e s.m.i.
3. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;

- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
4. **Il Responsabile del competente ufficio comunale potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.**
5. **Nel resto dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.**

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
 - b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
 - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;

- b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, il Responsabile del competente ufficio comunale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO ALL'USO PUBBLICO

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dal competente ufficio comunale secondo le disposizioni dei Regolamenti:
- a) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) del verde;
 - c) plateatici per pubblici esercizi;
2. **Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto all'uso pubblico per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, il quale prevede il rilascio di autorizzazione da parte del dirigente di questo Settore.**
3. **Le occupazioni di breve durata, non superiori nel massimo a 2 (due) ore, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione, previa comunicazione al Comando Polizia Locale che ne valuterà le circostanze, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.**

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico - Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal regolamento edilizio, dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre ai regolamenti del verde e dei plateatici, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per:
- a) il transito dei pedoni;

- b) delle persone con l'uso di ausili per la deambulazione;
- c) la sicurezza della viabilità;

Art. 8

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il competente Ufficio Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico e sulla segnaletica inerente la modifica della viabilità.

Art. 9

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni

o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 10

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria concessione per l'occupazione del suolo pubblico e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e viabilistiche
2. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.
3. Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza.
4. Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito dovrà essere prodotto il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo.
5. Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.
6. L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato.
7. È vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto della attività commerciali, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 11

Decoro degli edifici e del suolo

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 12

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. Le piantagioni e siepi, i fabbricati, muri e opere di sostegno, la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque, i canali artificiali e manufatti sui medesimi, sono disciplinati dalle norme del Codice Civile, dal Capo I del Codice della Strada e dal Regolamento comunale del verde.

2. Il Sindaco può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 13

Atti contrari al decoro e alla decenza

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - 1. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - 2. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - 3. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - 4. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - b. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni;
 - c. gettare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - d. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - e. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - f. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
 - g. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - h. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - j. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;

- k. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- l. sparare mortaretti e artifici pirotecnici o altri simili apparecchi senza autorizzazione;
- m. lanciare pietre e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- n. contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- o. concordare con i soggetti di cui alla lettera r) prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- p. assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abiti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso;

Art. 14

Divieto di accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico - culturali e lungo le principali strade che conducono al centro città non sono consentiti accattonaggio e richiesta di elemosine, il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:
 - a) presso le intersezioni stradali;
 - b) all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
 - c) nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
 - d) davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
 - e) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
 - f) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

ART 14 BIS

Applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

In attuazione dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile, n. 48 e, da ultimo, dell'art. 21 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1^a dicembre 2018, n. 132, l'accertamento della violazione di cui all'art. 14 (**divieto di accattonaggio**) determina, a carico del trasgressore, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nell'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

I luoghi ove trova applicazione tale misura vengono individuati nelle aree urbane del territorio Comunale poste ad una distanza non inferiore a metri 500 rispetto ai seguenti siti:

- luoghi di culto;
- scuole di ogni ordine e grado;
- musei e siti archeologici;
- parchi a verde pubblico;
- presidi sanitari;
- luoghi destinati a mercati e fiere;
- luoghi destinati ai pubblici spettacoli temporanei e/o permanenti;
- stazione ferroviaria e relativo Piazzale;
- Autostazioni ed accessi di pertinenza;
- Piazze pubbliche quali complessi monumentali e luoghi della cultura cittadina.

L'ordine di allontanamento di cui al comma primo è rivolto per iscritto dall'organo accertatore di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con indicazione delle motivazioni sulla base delle quali è stato adottato.

Tale misura determina l'allontanamento, di almeno 500 metri, per una durata massima di 48 (quarantotto) ore rispetto al luogo di accertamento della violazione.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, l'ordine di allontanamento di cui ai commi precedenti trova inoltre applicazione a carico di chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di predetti luoghi; a titolo esemplificativo l'ordine in parola trova applicazione nei confronti di chiunque venga trovato in stato di **ubriachezza molesta** ovvero venga sorpreso a **bivaccare**, ad esercitare il **meretricio**, a compiere l'attività di **parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo**, a professare la questua, ovvero la raccolta di fondi, con turbativa del pacifico utilizzo degli spazi pubblici ovvero idonea ad impedirne l'accessibilità.

La condotta illecita è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 contestualmente all'accertamento della stessa, al trasgressore viene ordinato, l'allontanamento, di almeno 500 metri, per una durata massima di 48 (quarantotto) ore rispetto al luogo di accertamento della violazione, dal luogo in cui è stato commesso il fatto. La violazione dell'ordine è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria suddetta, aumentata del doppio.

ART 14 TER

Divieto di accesso – Provvedimenti conseguenti dall'adozione dell'ordine di allontanamento

In attuazione dell'art 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile, n. 48 copia dell'ordine di allontanamento è trasmessa con immediatezza al Questore della Provincia di **VERONA** con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Nei casi di reiterazione delle condotte di inottemperanza all'ordine di allontanamento, ovvero di reingresso nell'area inibita prima del decorso del termine delle 48 (quarantotto) ore, l'organo accertatore di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, propone al Questore, qualora dalle condotte tenute possa derivare pericolo per la sicurezza, l'adozione di un provvedimento motivato di divieto di accesso nelle aree interessate dalla commissione degli illeciti.

Per quanto non espressamente richiamato trova piena applicazione la disciplina vigente in materia.

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b. otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico
 - c. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
 - d. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - e. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
 - g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti;
 - i. il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi;
 - j. il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari;
 - k. durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate dalle manifestazioni è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l'impiego di tutti i prodotti e sostanze (es: uova, farina, ...) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone (con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray);

- l. insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico;
- m. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree e spazi di sosta della S.S. 434 "Transpolesana" sul territorio del Comune di Legnago, compreso tra le progressive chilometriche 39 + 900 e 43 + 270;
- n. la balneazione sui corsi d'acqua Adige, Bussè, Emissario, Canal Bianco, Nichesola, nei tratti in cui viene attraversato il territorio comunale.

Art. 16

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 17

Divieto di consumare bevande alcoliche

E' vietato:

1. consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;
2. abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande o alimenti di qualsiasi genere.
3. E' altresì vietato consumare cibo e bevande all'ingresso e sulle eventuali scalinate di accesso dei monumenti e delle chiese.

Art. 18

Divieto di accampamento/occupazione con carovane, camper e simili

1. Constatato che il territorio comunale non è dotato di strutture e attrezzature igienico-sanitarie, di cui alla Legge Regionale del Veneto N. 54/89, tali da considerarlo idoneo al soggiorno anche temporaneo di persone, per cui lo stesso territorio è considerato inutilizzabile per la sosta e l'installazione di eventuali campi nomadi o per sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora temporanea, senza il permesso dell'Autorità comunale, è vietato:
 - a) stazionare e bivaccare, eventualmente utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, ovvero impiegarli come ricoveri temporanei;
 - b) la sosta dei soli veicoli non deve prolungarsi oltre le 24 ore;
2. È fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli i materiali e gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza ogni comportamento contrario al presente regolamento.

Art. 19

Installazione antenne e parabole per ricezioni radiotelevisive

1. Il presente articolo disciplina l'installazione sugli edifici delle antenne e parabole per ricezioni radiotelevisive, in applicazione dell'articolo 3, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Le disposizioni interessano tutti gli edifici dell'intero territorio comunale e sono finalizzate a minimizzare l'impatto visivo di antenne e parabole sui relativi contesti paesaggistici.
3. Per antenna e parabole si intendono gli insiemi degli impianti tecnologici esterni all'edificio atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
4. L'installazione di nuove antenne e parabole televisive, anche in sostituzione ad impianti già esistenti, è soggetta alla specifica normativa tecnica vigente in materia ed alle seguenti prescrizioni:
 - a. Per tutti gli edifici, di qualsiasi dimensione e destinazione urbanistica, è di norma ammesso un solo impianto, di tipo "singolo" o "centralizzato", qualora a servizio di più unità edilizie; nei casi di edifici costituiti da tre o più unità abitative sono ammessi esclusivamente impianti di tipo "centralizzato".
 - b. Più impianti sono giustificati ed ammessi solo al fine di una completa e corretta ricezione dei segnali radiotelevisivi, qualora installati in forma raggruppata e preferibilmente sulla stessa struttura di sostegno;
 - c. Tutti gli impianti, sia di tipo "singolo" che "centralizzato", possono essere installati esclusivamente sui tetti degli edifici; non sono in ogni caso ammessi impianti su poggiali, terrazze, logge ed in genere sulle facciate degli edifici.
 - d. Gli impianti devono di norma essere installati sulle falde del tetto interne e non direttamente percepibili dalle strade e spazi pubblici, salvo motivata e dimostrata necessità attestata dal tecnico installatore dello stesso impianto.
 - e. Le colorazioni delle parabole devono essere compatibili con quelle delle coperture e delle facciate dell'edificio.
 - f. Le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 100; il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50.
 - g. Le parabole non devono sporgere dal bordo della cornice di gronda e superare il colmo del tetto per più di cm. 100; per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dal diametro della parabola (massimo cm. 100).
 - h. I collegamenti degli impianti alle singole unità edilizie degli edifici deve essere realizzate attraverso canalizzazioni interne all'edificio.

Art. 20

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione dell'Autorità comunale, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 21

Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Art. 22

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sulla sede stradale.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennature opportunamente disposte.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, nonché i proprietari, locatari, inquilini, esercenti di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili, dei fabbricati prospicienti per quanto concerne i marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 23

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 844 del Codice Civile, dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 24

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 25

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatte salve le norme e le comunicazioni alle Autorità previste dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 5 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per loro natura implicino limiti o divieti, anche temporanei alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 10 giorni prima.
3. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.
4. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.
5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 26

Cortei funebri

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi solo dalle Chiese Parrocchiali sino ai Cimiteri Comunali percorrendo l'itinerario più breve.

2. E' fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Locale e rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite.

Art. 27

Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, in occasione di:
 - a) manifestazioni fieristiche;
 - b) rappresentazioni liriche e teatrali;
 - c) concerti musicali e spettacoli teatrali;
 - d) manifestazioni sportive;
2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita, come previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

Art. 28

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
3. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 29

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Oltre a quanto previsto dall'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministro Del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
2. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, all'interno del centro abitato, tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 150.
3. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - b) i cani che accompagnino il gregge purché a seguito del pastore;
 - c) i cani delle Forze armate, di Polizia, dei VV.F. durante l'impiego per fini d'istituto;**
 - d) i cani della Protezione Civile;**
 - e) i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;**
 - f) nelle aree per cani eventualmente individuate dal Comune;**
5. E' vietato condurre animali che per la loro indole, possano arrecare molestie ai passanti e che sporchino i luoghi di pubblico passaggio, in tutte le piazze, nell'area a traffico limitato del centro di Legnago, sui marciapiedi e nei parchi o giardini pubblici dell'intero territorio comunale.
6. E' tuttavia consentita la conduzione degli animali di cui sopra qualora il loro conduttore si trovi nelle condizioni di saperli e poterli governare efficacemente (il cane, quindi, deve essere munito di collare e guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 150, i cani di grossa taglia e di indole aggressiva, inoltre dovranno essere muniti anche di idonea museruola).
7. E' altresì consentita la conduzione di animali nelle aree vietate, (escluse le aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi ancorché gli animali siano condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili), quando il loro conduttore sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi.
8. E' comunque vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande. E' fatto salvo l'ingresso degli animali domestici all'interno degli esercizi muniti di locali o aree idonee o attrezzate per l'occupazione temporanea degli stessi.
9. Per apposita attrezzatura deve intendersi paletta, guanto o comunque altro idoneo sistema atto alla raccolta e sacchetto richiudibile, in modo che non siano emanati odori molesti.
10. I conduttori dei cani dovranno sempre essere muniti della attrezzatura sopra specificata ed di esibirla agli agenti della Forza Pubblica che lo richiederanno.
11. Le deiezioni raccolte dovranno essere depositate nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
12. Sono esclusi dal presente provvedimento i cani adibiti all'accompagnamento di persone non vedenti, ed i cani da pastore quando adibiti al controllo del gregge.

Art. 30

Cattura dei cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 32

Limitazioni all'attività venatoria

Nelle aree del territorio comunale comprese in parchi urbani o che comunque, con apposito provvedimento della competente autorità, siano dichiarate zone panoramiche, è vietato l'esercizio della caccia con qualsiasi mezzo.

Art. 33

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali o luoghi

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. *All'interno degli edifici condominiali è vietata la prostituzione quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia Locale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge.*
3. *All'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.*
4. *Ai titolari di pubblici esercizi e/o circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché, sia all'interno che all'uscita dai locali, i frequentatori e/o soci evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.*
5. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchiature e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito nel periodo:

dal 1 marzo al 30 settembre:

- dalle ore 7,30 alle ore 12,30;
- dalle ore 15,30 alle ore 19,30;

dal 1 ottobre al 28 febbraio

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
- dalle ore 14,00 alle ore 18,30;

Tali limitazioni di orario non si applicano ai lavori urgenti di pubblica utilità limitatamente al tempo necessario alle riparazioni (es. acquedotto, energia elettrica, gas, metano, telefono ecc.)

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Art. 34

Segnalazioni sonore, sirene e campane e dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
3. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 6 alle ore 22, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
4. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 35

Protezioni in occasioni di lavori

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, i marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 36

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37

Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 39

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle, norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 40

Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 41

Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 42

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 43

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano/condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 20x15, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: " seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali l sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
2. II Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 44

Prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 45

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse

idriche, onde evitare disagi, alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 46

Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.
2. Le violazioni al presente articolo sono punibili con la sanzione prevista dall'art. 187 del Reg. T.U.L.P.S. e 221-bis del T.U.L.P.S.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER

L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 47

Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

1. Per l'accertamento delle **violazioni**, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
2. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale a cui vanno aggiunte le spese di accertamento e notifica, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.
3. A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:
 - a. Art. 11,13 (Decoro degli edifici e del suolo) - € 400,00
 - b. Art. 18 (**Divieto di accampamento/occupazione con carovane, camper e simili**) - € 400,00
 - c. Art. 33 c. 2° (**Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali o luoghi**) - € 450,00

d. Art. 33 c. 1°-3°-4° (**Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali o luoghi**):

- 1^ violazione € 100,00;
- 2^ violazione € 200,00;
- 3^ violazione € 400,00;

4. con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma più le spese di accertamento e notifica.

Art. 48

Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

1. Alla violazione prevista dall'art. 14 (c.d. "Accattonaggio") consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Alla violazione prevista dall'art. 27 (Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso - c.d. "Bagarinaggio") consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento della vendita, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art 49

Rimesse in pristino

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco ai sensi dell'art. 54 del T.U. 267/2000 come modificato *dall'articolo 6 della legge n. 125 del 2008 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2011* o il Dirigente del competente Ufficio comunale ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco o il Dirigente del competente Ufficio comunale potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 27 luglio 1984 n. 110.

Art. 51

Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Art. 52

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

PRONTUARIO

Articolo	Norma	Minimo euro	Massim o euro	Pagamento in misura ridotta euro
Art. 1	Disciplina dei servizi di Polizia Urbana	=====	=====	=====
Art. 2	Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	=====	=====	=====
Art. 3	Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	25,00	500,00	50,00
Art. 4	Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	25,00	500,00	50,00
Art. 5	Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	25,00	500,00	50,00
Art. 6	Divieto di occupare il suolo	25,00	500,00	50,00
Art. 7	Occupazione di suolo pubblico - Diniego	25,00	500,00	50,00
Art. 8	Occupazioni per lavori di pubblica utilità	25,00	500,00	50,00
Art. 9	Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	25,00	500,00	50,00
Art. 10	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	25,00	500,00	50,00
Art. 11	Decoro degli edifici e del suolo	25,00	500,00	400,00
Art. 12	Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	=====	=====	=====
Art. 13	Atti contrari al decoro e alla decenza	25,00	500,00	50,00
Art. 13 lett. r)				400,00
Art. 13 lett. s)				400,00
Art. 13 lett. t)				400,00
Art. 14	Divieto di accattonaggio	25,00	500,00	50,00 Sequestro proventi

Art. 15	Altre attività vietate	25,00	500,00	50,00
Art. 16	Trasporto di materiali di facile dispersione	25,00	500,00	50,00
Art. 17	Divieto di consumare bevande alcoliche	25,00	500,00	50,00
Art. 18	Divieto di accampamento / occupazione con carovane, camper e simili	25,00	500,00	400,00
Art. 19	Installazione antenne e parabole per ricezioni radiotelevisive	25,00	500,00	50,00
Art. 20	Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	25,00	500,00	50,00
Art. 21	Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni	25,00	500,00	50,00
Art. 22	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	25,00	500,00	50,00
Art. 23	Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	25,00	500,00	50,00
Art. 24	Disposizioni di carattere generale	25,00	500,00	50,00
Art. 25	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	25,00	500,00	50,00
Art. 26	Cortei funebri	25,00	500,00	50,00
Art. 27	Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)	25,00	500,00	50,00 Sequestro proventi
Art. 28	Custodia e detenzione di cani o di altri animali	25,00	500,00	50,00
Art. 29	Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	25,00	500,00	50,00
Art. 30	Cattura dei cani e di altri animali	25,00	500,00	50,00
Art. 31	Molestia agli animali	25,00	500,00	50,00
Art. 32	Limitazioni all'attività venatoria	=====	=====	=====
Art. 33 c. 1°	Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali o luoghi	25,00	500,00	100,00
Art. 33 c. 2°				450,00
Art. 33 c. 3°				100,00
Art. 33 c. 4°				100,00
Art. 33 c. 5°				100,00

Per la violazione art. 33 commi 1°-3°-4° -5° Alla seconda violazione
 €. 200,00

€. 400,00

Alla terza violazione

Art. 34	Segnalazioni sonore, sirene e campane e dispositivi acustici antifurto	25,00	500,00	100,00
Art. 35	Protezioni in occasioni di lavori	25,00	500,00	50,00
Art. 36	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	25,00	500,00	50,00
Art. 37	Apertura di botole e chiusini	25,00	500,00	50,00
Art. 38	Pitture e verniciature fresche	25,00	500,00	50,00
Art. 39	Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	25,00	500,00	50,00
Art. 40	Carichi sospesi	25,00	500,00	50,00
Art. 41	Luminarie e cavi elettrici	25,00	500,00	50,00
Art. 42	Uso e manomissione di segnali	25,00	500,00	50,00
Art. 43	Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	=====	=====	=====
Art. 44	Prevenzione di incendi e di esplosioni	25,00	500,00	50,00
Art. 45	Uso delle risorse idriche potabili	=====	=====	=====
Art. 46	Obbligo di vendita	=====	=====	=====
Art. 47	Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni	=====	=====	=====
Art. 48	Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite	=====	=====	=====
Art. 49	Rimesse in pristino	=====	=====	=====
Art. 50	Abrogazione di norme preesistenti	=====	=====	=====